



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Luglio-Agosto 2012

DISPENSA 7-8

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II-PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III-VARIE

Edito il 26 agosto 2013

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Attività di collaborazione	<i>Pag.</i>	5
Cause di servizio	»	5
Comandi.....	»	5
Distacchi	»	5
Incarichi dirigenziali/direzionali	»	6
Part-Time	»	7
Rientro Part-Time	»	8
Risoluzione rapporto d'impiego	»	8
Riscatti e ricongiunzioni	»	9

VARIE

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica	»	10
---	---	----

Attività di collaborazione			
Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	GENTILE Patrizia	21225	20 aprile 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	CASTELLI Giampaolo Antonio Giacomo	263	13 giugno 2012
	RUSSO Vincenzo	266	
	PAPALIA Aldo	265	
	LA CAMERA Domenico	269	
	IMBIMBO Patrizia	264	
	BISOGNO Annamaria	2825	27 giugno 2012

Cause di servizio			
Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	PALUMBO Anna	428	18 luglio 2012
	MORDA' Giuseppa	429	

Comandi			
Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	COSI Fabrizio	558	8 novembre 2011
	CATINO Pietro	646	1 dicembre 2011
	SABATINI tiziana	28	20 gennaio 2012
	TRAVISANI Maria Rosaria	29	
	TOMMASINI Patrizia	53	26 gennaio 2012

Distacchi			
Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FANTINI Isabella	23113	8 maggio 2012
	LINCIANO Mario	33978	13 luglio 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	BUCCIERO Antonietta	21	12 aprile 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	ASTUTI Alfonso	213	13 giugno 2012
	AVAGNALE Santa	214	
	BARBARITO Francesco	215	
	BENNARDO Maddalena	216	
	BO Roberto	217	
	BOTTARO Mauro	218	
	CANNOLETTA Carmelo	219	
	CAPRITTA Angelo	220	
CAROTENUTO Arcangelo	221		

Distacchi			
	CASCINO Concetta	222	
	CERUSO Salvatore	268	
	CHERUBINI Rossella	224	
	CRAPPELLA Adele	225	
	D'ANTONIO Giannicola	226	
	DE ANGELIS Luigi	227	
	DE LUCA Angelo	229	
	DEL CAMBIO Antonietta	230	
	FRANCAVILLA Daniele	231	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	GAGLIANO Loreta	232	13 giugno 2012
	GALIERO Annamaria	233	
	IMBIMBO Lucia Luciana	235	
	LUPO Katia	236	
	MARINO Isabella	237	
	MARLETTA Maria	238	
	MARRAPODI Giuseppe	239	
	MAZZAFERA Alfredo	240	
	MIANO Rosario	241	
	MONNI Luciano	242	
	NEGRO Claudia	243	
	NOLI Marco	244	
	PACIFICO Giuseppe	246	
	PALMA Raffaele	247	
	PIANE Gemma	248	
	PISONI Antonio	249	
	PLACA Antonio	250	
	POZZI Silvia	251	
	RESTUCCIA Antonio	252	
	SCAIOLA Barbara Olga	253	
	SENA Giuseppe	254	
	SMERALDA Agostino	255	
	SPADONE Antonio Fernando	256	
	TOGNINI Stefano	257	
TOSO Tiziana	258		
VENTOLA Giovanni	260		
VIO Sergio	261		
ZAMPIERI Patrizia Candida	262		
Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici	CARIDI Maria Concetta	1322	12 marzo 2012

Incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale	SISCA Giuseppe	297	28 giugno 2012

Incarichi dirigenziali / direzionali			
Nord Ovest	PITTI Claudio	299	
	CARLIN Marco	300	
	BRUNO Carmelo	303	
	LEARDI Anna	302	
	CASTELLI Giampaolo Antonio Giacomo	301	
	RUSSO Vincenzo	298	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	FRANCHINO Sergio Demetrio	3673	29 maggio 2012
	ARRU Davide	4387	26 giugno 2012
	FIGLIA Giuliana	4381	
	MORI Claudio	4386	
	GIULI Giorgio	4384	
	TARCHI Maurizio	4385	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	AVESANI Claudio	26	21 giugno 2012
	BALDARI Francesco Sebastiano	27	
	BOTTINO Antonio	28	
	NERI Simonetta	29	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	PREVITI Santi Antonio	30	21 giugno 2012
	VALENTI Vincenzo	31	
	RAVENDA Antonio	32	
	SALANI Davide	33	
	ZOTTO Germano	34	
	SCARPIELLO Attilio	36	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia	SERVEDIO Gaetano	8	10 maggio 2012

Part-Time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Divisione 2 Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali	TARONI Anna Maria	18928	9 luglio 2009
	CERRO Renato	311	1 marzo 2010
	TARONI Anna Maria	26668	26 maggio 2010
	NATALI Anna	599	6 aprile 2011
	TROISE Rita	27339	15 giugno 2011
	VALENTE Fausta	29966	4 luglio 2011
	BORGONUOVO Roberto	29959	
	ONORI Maria Grazia	29963	
	SPECCHIA Daniela	30551	6 luglio 2011
	ESPOSITO Ciro	30545	
	RUBBE' Paola	31786	13 luglio 2011
	RICCI Maria Assunta	1077	19 luglio 2011
	NELLI Patrizia	32781	
	RANIERI Matteo	32975	20 luglio 2011

Part-Time

	SANTINI Stefania	35760	8 agosto 2011
	SANTARELLI Olimpia	38688	9 settembre 2011
	ARCAGNI Federica	40420	21 settembre 2011
	PALANTRANI Andrea	1595	8 novembre 2011
	CUCCHI Barbara	53936	1 dicembre 2011
	CIAFARDINI Rosalba	2021	12 gennaio 2012
	FULGINITI Annamaria	2015	

Rientro Part-Time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Divisione 2 Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali	CERRO Renato	1123	22 luglio 2011
	ZEPPA Elena	40444	21 settembre 2011
	CHINGARI Laura	1739	1 dicembre 2011
	ARCANGELI Paola	53932	
	D'ANNA Maria Concetta	2003	12 gennaio 2012
	CANU Quirica Desiderata	2336	13 gennaio 2012
	VANZAN Franca	2321	
	SIMONETTI Giovanni	2321	
BARCA Filomena	2311		

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	LARIZZA Albaserena	1148	27 ottobre 2011
	DOTTORI Adele	1477	22 dicembre 2011
	ESPOSITO Anna	30	23 gennaio 2012
	MASTROLEO Sebastiano	28	
	MASTRANTONI Giovanna	33	25 gennaio 2012
	ZANDA Luisella	111	20 febbraio 2012
	GRILLO Pasquale	150	1 marzo 2012
	ZAPPALA' Salvatore	199	7 marzo 2012
	POZZI Antonio	201	
	FORTUNATO Grazia	216	14 marzo 2012
	FINORE Mario	217	
	IACOVO Pasquale	215	
	CAPRARA Antonio	247	21 marzo 2012
	CATALANI Claudio	246	
	BASILE Vincenzo	244	
	PIGHETTI Annunziata	258	22 marzo 2012
	PAPARELLA Domenico	260	
GUALTIERO Stanislao	294	28 marzo 2012	

Risoluzione rapporto d'impiego

	LAZZARETTI Giuseppina	298	29 marzo 2012
	VERALDI Angela	500	9 maggio 2012
	SCHIAVO Massimiliano	423	16 luglio 2012
	GROTTANELLI Rossana	432	27 luglio 2012
	GIURGOLA Plinio	435	30 luglio 2012

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	GASSER Iler	3209	6 giugno 2012
		3210	
	FEDRIGO Federica	3212	
		3211	
Dir.Divisione 3 Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali	ANZALONE Antonella	819	4 luglio 2012
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Palermo	FERRERI Giuseppe	11	31 maggio 2012

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal Sig. Pasquale Stornaiuolo contro il Comune di Sabaudia;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 03786/2011 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 7 marzo 2012, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì 20 LUG. 2012

Giorgio Napolitano

Mod. UTL015-CON



M.IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0015778-26/04/2012-
INGRESSO

27.518/452/10

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1305/12

Roma, addì 12 APR. 2012

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3786/2011, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Stornaiuolo Pasquale
IRRICEVIBILITÀ DENUNCE DI
INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 1825/n e data 2 APR. 2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2012

NUMERO AFFARE 03786/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Pasquale Stornaiuolo contro il Comune di Sabaudia in data 14 febbraio 2011

LA SEZIONE

Vista la Relazione prot. 10969, del 3 agosto 2011, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che il signor. Pasquale Stornaiuolo svolge un'attività imprenditoriale di noleggio di

attrezzature balneari denominata “il Cancellotto di Pasquale Stornaiuolo”, esercitata in Sabaudia, Via Lungomare 38/A, su un lotto di terreno, meglio individuato in catasto al fg. N. 115, particella n. 244; al fine di svolgere tale attività il ricorrente ha presentato al Comune di Sabaudia, in data 14 agosto 2009 per la stagione balneare del 2009 e in data 18 agosto 2010 per quella del 2010, due, Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA).

All’esito di detta documentazione il Comune di Sabaudia ha emesso, con nota prot. 27914 del 15 ottobre 2010, un provvedimento che dichiara irricevibili le DIA menzionate.

Il ricorrente deduce: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 18 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche – In particolare difetto di istruttoria; 2) eccesso di potere – carenza di interesse ad assumere il provvedimento impugnato; 3) difetto di motivazione – eccesso di potere.

In particolare, il ricorrente rileva che nel 2009 il Comune di Sabaudia emanava apposito disciplinare, in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, sez, Latina n. 473/2008, con il quale si stabilivano le modalità di esercizio dell’attività di noleggio, attrezzature balneari a soggetti che presentassero DIA e in possesso di specifici requisiti in essa indicati. Sulla base di tali previsioni l’interessato ha presentato detta dichiarazione autocertificando il possesso dei requisiti richiesti senza le formalità previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445; l’Amministrazione comunale non si è pronunciata secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 3, della legge 241/90 nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni al fine di disporre il divieto di prosecuzione dell’attività per accertamento della carenza dei requisiti o presupposti previsti dalla norma.

Anche l'anno successivo il ricorrente ha presentato una nuova dichiarazione di inizio attività in data 28 aprile 2010 conforme a quanto disposto con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 12 maggio 2010 e al disciplinare per l'esercizio dell'attività di noleggio di attrezzature balneari adottato con provvedimento dirigenziale n. 14976 del 1 giugno 2009 reiterato per la stagione estiva 2010.

In data 4 giugno 2010 il Comune di Sabaudia trasmetteva al ricorrente copia del Regolamento corredato della relativa modulistica e, quindi, in data 12 luglio 2010 chiedeva documentazione integrativa all'istanza già trasmessa, comunicando che il mancato rispetto del termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota per la presentazione di tali documenti avrebbe comportato l'archiviazione del procedimento.

Il ricorrente presentava solo in data 17 agosto 2010 la documentazione integrativa.

Il Comune di Sabaudia in data 13 ottobre 2010 con nota 27914, nell'eccepire preliminarmente l'incompetenza e quindi l'irricevibilità della DIA presentata nel 2009 per carenza di documentazione, comunicava al ricorrente che anche quella presentata nel 2010 era parzialmente incompleta della documentazione richiesta e che la stessa era riferita ad un lotto di terreno nel quale si svolgeva altra attività, per cui l'istanza contravveniva alle disposizioni di divieto di frazionamento delle aree previsto nel disciplinare del 2009 e pertanto la DIA risultava irricevibile.

Il Comune intimato ha fatto pervenire proprie analitiche controdeduzioni in cui rileva l'infondatezza del ricorso.

Anche il Ministero, dopo analitico esame del caso, conclude per la reiezione del ricorso.

Ciò premesso il ricorso è da respingere.

Invero, come risulta dalla documentata riscontrata relazione, il provvedimento impugnato è stato emanato al termine ed all'esito di un analitico, puntuale procedimento svolto secondo la specifica richiamata normativa regolamentare.

In tale contesto le dedotte censure sono infondate.

In particolare, come rilevato dall'intimato Comune già la "tempistica" delle date delle richieste rende infondate le doglianze di cui al primo motivo di ricorso in quanto nella specie le dichiarazioni di inizio attività risultano inoltrate in data 14 agosto 2009 per la stagione balneare 2009, ed in data 18 agosto 2009, per la stagione balneare 2010.

Viceversa ai sensi dell'art. 1, comma V, del regolamento per la disciplina delle attività di noleggio, la stagione balneare chiude il 30 settembre di ogni anno, e l'art. 4 del richiamato regolamento prevede che le attività assentibili sono subordinate a comunicazione da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività; nel caso di specie, quindi le due richieste hanno avuto esito a partire dal 14 settembre 2009 per l'anno 2009 e dal 19 settembre 2009 per l'anno 2010, fino alla data di chiusura della stagione fissata, al 30 settembre.

In ogni caso va poi condivisa la rilevata carenza documentale per cui l'istanza per l'anno 2009 risulta priva di qualsiasi documento; quella per l'anno 2010 (per i 12 giorni di residuo periodo di validità) risulta in contrasto con altra attività di noleggio assentita sul medesimo appezzamento di terreno ad altro comproprietario.

Peraltro a riprova della legittimità dell'azione del Comune va rilevato che entro il termine di sessanta giorni invocato dal ricorrente ai sensi dell'art.

19 L. 241/90, l'Ufficio competente ha emesso il provvedimento impugnato che dichiara irricevibile l'istanza. Infondate sono le censure di cui al secondo motivo, in quanto, pur essendo terminata l'efficacia della richiesta, il Comune aveva comunque il dovere di pronunciarsi sulla irricevibilità della stessa in carenza dei requisiti previsti dal regolamento.

Infondate sono pure le censure di cui al terzo motivo in quanto la motivazione è congruamente esternata; invero la prima istanza è priva di qualsiasi allegato documentale e ciò in palese contrasto con il regolamento vigente per quell'anno; la seconda è priva del titolo di proprietà ed è in contrasto con analoga richiesta inoltrata per il medesimo appezzamento di terreno dal signor Roberto Rizzi.

Conclusivamente quindi il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla So.Fi.M. - Società Finanziaria Immobiliare Marittima srl contro il Comune di Fiumicino;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 04491/2010 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 22 febbraio 2012, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è inammissibile.

ROMA Addì 20 LUG. 2012
Giorgio Napolitano



M_IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0016988-08/03/2012-INGRESSO
27.518/099/10

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4507/12

Roma, addi 20 APR. 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4491/2010, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da So.Fi.M. Srl -Società
Finanziaria Immobiliare Marittima-
AVV APPROVAZIONE PROGRAMMA
INTERVENTO DEL PORTO
TURISTICO DI FIUMICINO

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 407/12 e data 20 APR. 2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2012

NUMERO AFFARE 04491/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da SO.FI.M. - Società Finanziaria Immobiliare Marittima srl, con sede a Roma, in persona del signor Riccardi Citarelli, amministratore unico, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Fiumicino 29 luglio 2009 n. 51, di approvazione del programma d'intervento del porto turistico di Fiumicino.

LA SEZIONE

Vista la relazione 30 settembre 2010 n. 12871 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato; visto il ricorso, datato 25 gennaio 2010; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele.

Premesso:

Con il ricorso in esame la società SO.FI.M. impugna il provvedimento del comune di Fiumicino di approvazione del programma di intervento del porto turistico di Fiumicino, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi.

- 1) Macroscopica disparità di trattamento, con violazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione al Trattato CE ed alla legge 11 febbraio 2005 n. 15.
- 2) Difetto e contraddittorietà della motivazione.
- 3) Violazione di norme procedurali (decreto del presidente della repubblica 2 dicembre 1997 n. 509 e legge 24 novembre 2000 n. 340).

La società controinteressata IP – Iniziative Portuali srl ha controdedotto, eccependo l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, con il quale viene impugnato solo l'atto terminale di una serie di atti presupposti, tutti impugnati avanti al giudice amministrativo) e sostenendo l'infondatezza delle censure.

Anche il ministero delle infrastrutture e dei trasporti eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché i motivi sono diretti contro gli atti precedenti, sicché l'impugnazione è diretta solo nominalmente contro la deliberazione n. 51 del 2009, violandosi in tal modo la regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispetto al ricorso giurisdizionale amministrativo.

Considerato:

Il ricorso, nominalmente diretto contro la deliberazione 29 luglio 2009 n. 51 del Consiglio comunale di Fiumicino, con la quale è stato approvato il

programma d'intervento del porto turistico e si è data delega al sindaco per la sottoscrizione dell'accordo di programma, contiene invece censure contro precedenti provvedimenti (in particolare, quelli relativi alla conferenza dei servizi che ha escluso il progetto definitivo della SO.F.I.M. e ha incaricato la controinteressata di presentare un nuovo progetto preliminare) che sono stati tutti impugnati in sede giurisdizionale con ricorsi che sono stati o rigettati con sentenza passata in giudicato ovvero si trovano ancora *sub iudice*.

In ogni caso, la pendenza in sede giurisdizionale di impugnazioni dei precedenti atti del procedimento determina la necessità che anche quello successivo debba essere impugnato, con motivi aggiunti, innanzi al tribunale amministrativo regionale, mentre il ricorso straordinario è inammissibile ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi, secondo cui «Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato».

P.Q.M.

esprime del parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE
Eugenio Mele

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Base Nautica Usai Srl contro la Regione Autonoma Sardegna;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 04692/2009 - espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Prima- nell'Adunanza del 15 giugno 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.

ROMA Addì 18 LUG. 2012

Giorgio Napolitano



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1691/12

Roma, addì 5 APR. 2012

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4692/2009, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

**RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
Proposto da Base Nautica Usai Srl
**AVV INGIUNZIONE AL RIPRISTINO
STATO DEI LUOGHI CON
PAGAMENTO OBLAZIONE
PECUNIARIA**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PORTI**
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

M_IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0014896-18/04/2012-INGRESSO
27.518/677

Numero 1691/12 e data 15 APR. 2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 giugno 2011

NUMERO AFFARE 04692/2009

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società “Base Nautica USAI s.r.l.” avverso ingiunzione di liberare uno specchio acqueo abusivamente occupato e successiva proroga emessa dai servizi della Regione Sardegna.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. M.TRASPORTI/13523 del 26 ottobre 2009, pervenuta il successivo 9 novembre, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

La tesi non è consistente.

L'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non esclude che l'adempimento dell'obbligo possa essere preceduto, quando le circostanze lo richiedono a garanzia delle attività accertativa, da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, il quale sarà posto a conoscenza di tali attività, e quindi messo in condizione di intervenire nella procedura contestando, se del caso, la veridicità o l'esattezza degli accertamenti compiuti e l'idoneità degli strumenti tecnici interessati (cfr. C.d.s., sez. VI, sent. n. 3190 del 24 febbraio 2004).

Pur ammettendo l'effettuazione di attività istruttorie incognite all'interessato, viene peraltro ribadito che l'art. 7 della legge citata esprime un principio generale dell'ordinamento giuridico per cui le limitazioni alla sua osservanza vanno intese in modo rigoroso e restrittivo e le interpretazioni che ne escludono l'applicazione vanno rifiutate se non autorizzate da specifiche norme d'eccezione.

Situazione non riscontrabile nel caso in esame, che anzi, proprio in tema di accertamento di fatti asseritamente illeciti, è solo la redazione del verbale di contestazione, avvenuto in contraddizione col responsabile, che esime l'Ente titolare del potere sanzionatorio dall'obbligo di comunicazione preliminare, essendo già intervenuta la contestazione formale dell'infrazione tramite la consegna del relativo verbale.

Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto per la contestata mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. In conseguenza dell'annullamento del provvedimento del 27 novembre 2008 risultano travolti gli atti consequenziali impugnati.

Restano naturalmente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola

(MOD-BP-12-141-072) Roma, 2013 – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – S.